

Repertorio n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI MISANO ADRIATICO**

Provincia di Rimini

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI STAGIONALI ESTIVI E PER ALTRI PERIODI AD ALTO AFFLUSSO TURISTICO-ALBERGHIERO, NONCHÉ DELLA CUSTODIA E PULIZIA DEL “CINEMA ASTRA” IN MISANO ADRIATICO – CIG B588D1C5B4**

L'anno duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Misano

Adriatico (Provincia di Rimini) presso la casa Comunale, in via Repubblica n.140,

avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Misano

Adriatico, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare nell’interesse del

Comune di Misano Adriatico il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,

sono comparsi, dichiarando di comune accordo e con il mio consenso di non

richiedere la presenza dei testimoni:

da una parte: -----

**PAOLO RUSSOMANNO** nato il 10 dicembre 1981 a Cattolica (RN), codice fiscale

RSSPLA81T10C357U domiciliato per la carica presso la sede, il quale dichiara di

intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Misano Adriatico,

con sede in Misano Adriatico, via Repubblica n. 140, codice fiscale e partita I.V.A.

n.00391260403, nella sua qualità di responsabile del Settore Affari Generali

Patrimonio Gestioni e titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art.33

comma 2 del vigente Statuto Comunale, degli articoli 107 e 109 del

D.Lgs.18/08/2000 n.267, giusto decreto Sindacale n. 14 del 19 dicembre 2024, di

seguito denominato per brevità “*Comune o Stazione appaltante*”;

e dall'altra: -----

nato a il , codice fiscale , il quale dichiara di intervenire nel

presente atto non in proprio ma in qualità di e legale rappresentante

della società con sede legale a in via ove

è domiciliato per la carica codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel

Registro delle imprese della n. , numero REA , capitale

sociale € interamente sottoscritto e versato, autorizzato a quanto

segue in forza dei vigenti patti sociali , poteri rispetto ai quali il contraente dichiara di

non essere intervenuta revoca alcuna, che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

*"Concessionario o Appaltatore"*,

Dell'identità personale dei componenti io Segretario Generale Rogante sono

personalmente certo. -----

## **NARRATIVA**

Prima di far luogo alla concessione oggetto del presente atto i componenti dichiarano

quanto segue: -----

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. del sono

state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione di

aree a parcheggio stagionale o durante periodi ad alto afflusso turistico alberghiero ;

b) che con determinazione n. del veniva approvata ai sensi degli

artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 31 marzo 2016, n. 36 la determinazione a

contrarre avente ad oggetto l'affidamento della gestione in concessione sopraddetta

e approvati i relativi atti di gara ed è stato nominato il dott. Paolo Russomanno quale

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.

36/2023;

c) che la Stazione appaltante dichiara che nella procedura di gara è stato rispettato il

divieto dell'artificioso accorpamento dei lotti secondo quanto prescritto dall'art. 58,

comma 3, del D.Lgs. n.36/2023;

d) che a seguito dell'espletamento della gara la società \_\_\_\_\_ con sede legale a

\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, è risultata

aggiudicataria ;

e) con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, veniva dichiarata

l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito degli esiti positivi dei controlli sul possesso

dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di partecipazione

al bando di gara;

f) l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva e ha soddisfatto gli

obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente

allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

g) che, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti

dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto non si applicano alla presente

fattispecie contrattuale trattandosi di appalto di servizio di di importo inferiore alla

soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023; -----

Premessa la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, come sopra rappresentato affida a

\_\_\_\_\_ che come sopra rappresentata accetta, la concessione del

servizio di gestione delle aree a parcheggio custodite site nel Comune di Misano

Adriatico, per il periodo estivo e per altri momenti individuati con particolare afflusso

	turistico-alberghiero unitamente al servizio di custodia e pulizia del Cinema Astra,	
	sito in via Gabriele D'Annunzio n. 20, censito al Catasto Fabbricati, foglio 11,	
	particella 141 con subalterni n. 5 e n. 7, categoria D/3, composto da sala	
	cinematografica, sala di ingresso con bar, servizi igienici e vani accessori.	
	In riferimento al Cinema Astra è esclusa ogni forma di gestione della sala, la cui	
	competenza rimane esclusivamente dell'Amministrazione comunale o di terzi dalla	
	stessa autorizzati.	
	Le aree a parcheggio sono meglio identificate nello stralcio planimetrico che qui si	
	allega sotto la lettera "A". Le parti prendono atto che la determinazione precisa degli	
	spazi è resa difficoltosa dalle condizioni non perfettamente delimitate dei singoli posti	
	auto, pertanto i numeri di cui sopra sono soggetti ad una tolleranza del +/- 5% .	
	2. Il servizio di gestione viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,	
	assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Capitolato di gara che qui si allega sotto la lettera "B"	
	e per quanto non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e dai	
	seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante	
	e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati: -----	
	- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. concernente il Codice dei contratti pubblici;	
	- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui	
	luoghi di lavoro; -----	
	- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;	
	- l'offerta economica acquisita al protocollo dell'ente n. ___ del ___ ;-----	
	Non è stato richiesto il DUVRI in quanto non sono previste interferenze tra i lavoratori	
	del Concessionario e quelli del Comune durante l'esecuzione del servizio.	
	<b>Articolo 2 - DURATA DEL CONTRATTO</b>	
	4	

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione sino al 30/09/2029 con eventuale possibilità di rinnovo – sussistendone le condizioni e l'interesse pubblico - sino al 31/12/2032.

Al termine dei primi cinque anni l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di mesi sei ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto mediante comunicazione al domicilio digitale registrato in INI-PEC.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'aumento o diminuzione dei posti auto disponibili per il concessionario, nel limite massimo del 30% in aumento o diminuzione, vedrà una revisione del canone versato, come indicato all'articolo successivo.

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

Alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario alle condizioni disciplinate nel contratto di Servizio vigente, comunque non oltre 6 mesi dalla fine dell'affidamento.

I rapporti fra il Comune e il Concessionario saranno regolati mediante contratto di Servizio, redatto nel rispetto di quanto disposto dal Capitolato qui già allegato, nella

ulteriore documentazione di gara e nell'offerta dell'aggiudicatario.

Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche, anche a sorpresa e con accesso di personale dipendente nelle aree e presso il Cinema Astra nonché controlli sul Concessionario e di richiedere informazioni e documentazione afferente il servizio reso.

### **Articolo 3 – Corrispettivo del contratto di appalto**

Il canone annuo concessorio che il Concessionario dovrà versare in un'unica rata entro il 15 ottobre di ciascun anno, ammonta ad € ( /00) comprensivo dei costi della manodopera di , oltre all'IVA se dovuta nella misura di legge, a seguito di emissione di fatturazione elettronica da parte dell'Ente.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Tale corrispettivo potrà essere rivisto, in parallelo alla revisione del piano tariffario di cui al successivo art. 4, nei seguenti casi:

- riduzione o aumento, entro la percentuale del 30%, delle aree a parcheggio messe a disposizione dall'Amministrazione. Il 30% sarà calcolato sul numero complessivo di posti auto+camper di cui alla Tabella A del Capitolato già allegato. In tal senso, considerando che l'equilibrio contrattuale è connesso anche al versamento, da parte del concessionario, di detto canone annuale, si è previsto che l'eventuale aumento o diminuzione del numero complessivo di posti auto sarà quotato in aumento/diminuzione rispetto al canone da corrispondere nei seguenti importi, al netto dell'eventuale IVA:

- euro 60/anno a posto auto;

- euro 100/anno a posto camper;

- revisione prevista, a far data dal terzo anno di gestione (2027), secondo il 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo all'anno precedente calcolata nel mese di marzo. Tale variazione ha la medesima percentuale di quella applicata al piano tariffario del successivo art. 4;

- revisione nel caso in cui la Giunta comunale, per motivate esigenze relative al mutato contesto turistico o finanziario, addivenga a una modifica delle tariffe e del canone, tale comunque da non intervenire sull'alea originaria della concessione. In tal caso la variazione deve essere concordata ed espressamente accettata dalle Parti.

Il Concessionario, inoltre, laddove per qualsiasi motivo dipendente dalla volontà dell'Amministrazione dovesse, in corso di contratto, non dover rendere più la prestazione relativa alla custodia e pulizia del Cinema Astra, dovrà corrispondere in aggiunta al canone previsto, un'ulteriore somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), comprensivi di IVA, stimati quale costo del personale dedicato alla custodia e manutenzione del Cinema Astra.

#### **Articolo 4 – Piano tariffario**

Il concessionario avrà diritto ad introitare l'intero incasso delle aree a parcheggio alle tariffe applicabili unicamente per le aree in concessione per il servizio di parcheggio custodito.

Il piano tariffario che qui si allega sotto la lettera **"C"** è da intendersi come limite massimo alle tariffe da applicare e sono da intendersi comprensive di IVA nella misura di legge .

Resta facoltà del concessionario, nell'ambito delle tariffe massime indicate nell'allegato "C", applicare proprie scontistiche o formule migliorative, in particolare per differenziare l'attrattiva delle diverse aree e per equilibrare la domanda tra le diverse aree stesse.

Le tariffe per l'eventuale parcheggio di pullman o autobus da turismo, se autorizzati, dovranno essere concordate in relazione alle richieste.

#### **Articolo 5 - UTILIZZO DELLE AREE**

L'utilizzo delle aree oggetto del presente atto è relativo ai seguenti periodi:

- periodo estivo: per ciascun anno individuato, salvo specifica determinazione di diverso contenuto, dall'ultimo sabato di maggio alla penultima domenica di settembre. In tal periodo dovranno operare tutte le aree disponibili per le finalità di cui alla presente procedura;

- periodi ad alta affluenza: da individuarsi, previo accordo tra il Responsabile del settore e il concessionario mediante un calendario annuale ovvero con specifici provvedimenti del Responsabile del settore, in quei periodi connotati da un rilevante afflusso alberghiero, turistico o connesso a rilevanti manifestazioni che rende opportuna l'attivazione di una o più aree con custodia. La tariffazione di tali periodi avviene come indicato nel precedente articolo 4 .

È ammessa altresì l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In occasione degli eventi a contenuto motociclistico il Concessionario si obbliga a convertire in via temporanea, qualora richiesto, a favore degli alberghi che acquisiscono parcheggi per l'intera stagione e che lo richiedono, ogni posto auto a loro assegnato in un posto per tre motociclette.

#### **Articolo 6 - TITOLARITÀ**

Con il presente contratto il concessionario diventa titolare della gestione del servizio affidato, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi,

obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Restano salve le aree presso le quali sono installati, a qualsiasi titolo, impianti di telefonia radiocellulare (antenne). Il concessionario si impegna in tal senso a garantire in qualsiasi momento l'accesso da parte di personale comunale ovvero delle imprese titolate a operare sull'infrastruttura, al fine di consentire interventi sugli impianti.

#### **Articolo 7 – OBBLIGAZIONI**

1. Il concessionario si obbliga a prestare il servizio a tutte le condizioni indicate all'art.5 "*obbligazioni infungibili*" del Capitolato qui già allegato che si richiama e si approva integralmente, accettandole fin da ora senza riserva alcuna. L'attività svolta dal concessionario dovrà comprendere nei periodi di apertura dei parcheggi, la custodia 24/h, anche attraverso forme di videosorveglianza mediante sistemi da realizzarsi e mantenersi a cura e spese del concessionario stesso, delle aree e delle vetture in esse parcheggiate nelle forme e con modalità aderenti al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti delle autorità di controllo in materia di riservatezza dei dati personali.

2. Il Concessionario, prima dell'apertura al pubblico di ciascuna stagione dovrà garantire a propria cura e spesa le condizioni di adeguata sicurezza e agibilità delle aree, provvedendo anche all'ordinaria manutenzione (nel periodo intercorrente dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno) che comprenderà in senso esemplificativo e non esaustivo la realizzazione del ripristino delle recinzioni, il puntuale livellamento delle aree, la precisa segnatura degli stalli di parcheggio, l'adeguata illuminazione notturna laddove non vi sia un'illuminazione delle aree inserita nel sistema di illuminazione stradale, l'accollo e la volturazione di ogni utenza che non riguardi la

	pubblica illuminazione inserita nel sistema della rete stradale, che rimane a carico	
	dell'Ente, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali	
	utenze relative alla raccolta rifiuti (per la quota parte relativa al periodo di	
	svolgimento del servizio), servizio idrico, utenze internet per videosorveglianza,	
	utenze elettriche e di illuminazione non inserita nella rete pubblica ecc. .	
	3. Il concessionario dovrà inoltre, in maniera funzionale all'inizio del primo anno di	
	attività, realizzare a propria cura e spese sia gli interventi necessari ad avviare	
	l'attività (es. sbarre, eventuale sistema di videosorveglianza, guardiole ove non	
	presenti ecc.) che alcuni interventi funzionali al corretto utilizzo delle aree .	
	4. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti interventi meglio descritti nel	
	Capitolato che qui si richiama e laddove si realizzino opere e migliorie si intende che	
	al termine della concessione tutte le stesse vengano acquisite in proprietà dell'Ente	
	concedente e nulla è dovuto al Concessionario sotto forma di rimborso o indennizzo:	
	5.a) Realizzazione di recinzione funzionale all'utilizzo dell'area 3 – Stazione;	
	5.b) Assunzione di disponibilità a interventi in materia energetica;	
	5.c) Segnaletica e cartellonistica .	
	Resta inteso che sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle richieste	
	di autorizzazione, di installazione e al mantenimento e alla corretta conservazione di	
	tali indicazioni.	
	5. Il concessionario si obbliga inoltre a istituire un punto di contatto telefonico,	
	operativo almeno sei giorni a settimana per almeno 8 ore giornaliere, quale punto di	
	contatto per segnalazioni, reclami e richieste di informazioni, a fornire la presenza	
	h24 di personale di custodia, disponibile per interventi su qualsiasi area in gestione	
	dietro semplice attivazione telefonica o mediante sistemi di contatto audio/video e	
	tale presenza dovrà essere rafforzata nei periodi di maggior afflusso (es. weekend,	
	10	

giorni festivi) .

#### **Articolo 8 - ATTIVITÀ DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CINEMA ASTRA**

In relazione al servizio di custodia e pulizia del Cinema Astra, il concessionario dovrà provvedere, attraverso proprio personale disponibile 24 ore a settimana per l'intero anno, alle seguenti prestazioni:

1) attività di pulizia ordinaria della sala e degli accessori e pertinenze, mediante strumenti e prodotti acquistati dal concessionario;

2) apertura e presidio della struttura durante attività o accessi individuati attraverso un calendario comunicato regolarmente dall'Amministrazione comunale al personale del Concessionario dedicato a tale servizio;

3) pronta disponibilità, fornendo a tal fine un contatto telefonico, all'apertura e al presidio della struttura durante attività o accessi che si rendessero necessari per le esigenze dell'Amministrazione ovvero di terzi dalla stessa autorizzati, anche nelle ore pomeridiane o serali;

4) gestione ordinaria (accensione, spegnimento ecc.) degli impianti di illuminazione e riscaldamento funzionali all'attività della struttura.

5) attività di minima manutenzione, rientrante nell'ambito della custodia della struttura;

6) segnalazione all'Ente di eventuali mancanze, rotture, scadenze e problematiche al fine della loro gestione da parte degli uffici competenti.

Le attività connesse alla custodia della struttura saranno svolte dietro diretta indicazione da parte degli uffici comunali competenti, escludendo ogni forma di autonoma gestione o calendarizzazione di attività da parte del Concessionario, che svolgerà unicamente attività di tipo strumentale. Rimane a carico dell'Ente ovvero della proprietà ogni compito inerente la sicurezza dei luoghi, la manutenzione di

	impianti e strutture di carattere diverso dall'intervento minimo, la pulizia straordinaria	
	e ogni intervento di tipo strutturale.	
	Nel corso dei mesi di chiusura estiva della struttura il personale del Concessionario	
	destinato a tale servizio dovrà rimanere a disposizione dell'Ente per 24 ore alla	
	settimana per lo svolgimento di lavori di piccola manutenzione, custodia e/o pulizia di	
	altre strutture o aree comunali, in accordo con il Settore Tecnico Ambientale o	
	dell'Ufficio Turismo. Per il periodo da giugno a settembre il personale sopraddetto	
	deve avere a disposizione un mezzo di trasporto coperto (es. autoveicolo,	
	ciclomotore tipo "Ape" o equivalente) fornito dal Concessionario e di cui il	
	Concessionario stesso si accollerà ogni costo e adempimento gestionale (bollo,	
	assicurazione, revisione ecc.).	
	La gestione della sala, delle sue pertinenze, delle attività connesse alla custodia	
	saranno svolte dietro diretta indicazione da parte degli uffici comunali competenti.	
	Il concessionario potrà provvedere, ove le condizioni strutturali dell'immobile lo	
	consentano e previa acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta o ogni	
	altro adempimento necessari, allo svolgimento di attività di vendita o	
	somministrazione di alimenti e bevande, con l'introito diretto dei relativi incassi.	
	<b>Articolo 9 - ULTERIORI ATTIVITÀ REALIZZABILI SULLE AREE A PARCHEGGIO</b>	
	Il concessionario potrà provvedere all'esazione di ogni eventuale altro servizio reso	
	nelle aree a parcheggio e funzionale alle stesse nel periodo di attività, ove in regola	
	con tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta o ogni altro adempimento necessario.	
	Al di fuori del periodo estivo di funzione dei parcheggi le aree dovranno essere	
	lasciate libere da ogni ostruzione o limitazione all'accesso e liberamente fruibili come	
	parcheggio, fatti salvi i periodi ad elevato afflusso turistico-alberghiero o in caso di	
	svolgimento delle eventuali attività sotto indicate e salvo che l'Amministrazione	

richieda diversamente, senza che ciò comporti tuttavia la custodia dell'area.

#### **Articolo 10 - DECADENZA/RISOLUZIONE**

Rispetto ai casi di decadenza dell'affidamento e risoluzione del presente contratto si

richiama l'art.13 del Capitolato a cui le parti rimandano .

In caso di riduzione di posti auto disponibili superiore al 30% rispetto a quelli complessivi indicati nella Tabella A, il concessionario potrà, senza incorrere in alcuna penale, richiedere la rescissione del contratto per sopravvenuta onerosità (art. 1467 del c.c.), anche in virtù delle previsioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal rapporto concessorio, oltre che in base alle previsioni di legge e di quanto indicato nel già richiamato art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui le aree siano utilizzate per diverse finalità di carattere istituzionale.

Nel caso in cui il concessionario intendesse recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto per motivi diversi da quelli indicati nel secondo comma del presente punto, dovrà darne comunicazione al Comune con comunicazione a mezzo domicilio digitale, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione. In tal caso il Comune incamererà la garanzia fidejussoria resa dal concessionario.

Al termine della concessione, il concessionario riconsegnerà le aree senza diritto di indennizzo o risarcimento alcuno.

#### **Articolo 11 - Tariffe, revisione contrattuale e modifica del contratto in fase di esecuzione**

Rispetto alle tariffe, alla revisione contrattuale e alla modifica del contratto in fase di esecuzione le parti rimandano al precedente art.4 e alle disposizioni di cui all'art.3 del Capitolato di gara qui già allegato.

## **Articolo 12 – Regolarità contributiva**

Per la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data \_\_\_\_\_ – Num. Prot. \_\_\_\_\_ in corso di validità, ai sensi della Legge n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003.

## **Articolo 13 – Subappalto**

Le parti rimandano all'art.14 del capitolato di gara.

## **Articolo 14 – Garanzie e coperture assicurative**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla società garante \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, per l'importo garantito di €. 108.545,85 (centoottomilacinquecentoquarantacinque/85) che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 30 (trenta) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune .

La cauzione non potrà mai esser compensata con il canone di concessione e il Concessionario si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi del firmato contratto di concessione, alla sua escussione anche parziale. Il mancato reintegro è motivo di decadenza della concessione. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto al termine della Concessione, e nei 30 giorni successivi la riconsegna delle aree in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultanti da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali a lui attribuiti.

Il Concessionario ha presentato la polizza di assicurazione “Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione” n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da Gruppo

Agenzia di \_\_\_\_\_, agli atti dell’ufficio .

Resta inteso fin d’ora che Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità eventualmente derivante da detta conduzione .

Si precisa che la copertura assicurativa stipulata dal Comune sui propri immobili comunali si estende anche al Cinema Astra di cui il concessionario non ha la diretta responsabilità gestionale, svolgendo unicamente il servizio di carattere funzionale di custodia e pulizia e rispondendo pertanto, oltre a quanto relativo a tali attività e a ciò che riguarda il proprio personale dipendente, dell’eventuale esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande .

La copertura assicurativa del personale destinato a tale servizio dovrà comprendere anche le attività svolte nei mesi estivi di cui al precedente art. 5.

Le parti rimandano agli artt.11 e 12 del Capitolato di gara qui già allegato .

#### **Articolo 15 – Utenze**

Le spese relative alla pubblica illuminazione inserita nel sistema della rete stradale, è a carico del Comune.

Si rinvia al precedente articolo 7 comma 2.

#### **Articolo 16 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

Rispetto agli impegni concernenti il personale addetto al servizio le parti rinviando all’art.7 del Capitolato di gara qui già allegato.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 17 – Clausola sociale**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario si obbliga:

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, secondo le previsioni indicate nel bando di gara che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato, utilizzando l'elenco fornito dall'Amministrazione che qui si allega sotto la lettera "D";

- a impiegare, anche tra il personale di cui sopra, di n. 5 persone in situazione di svantaggio sociale, individuate dal concessionario, prive di pensione di vecchiaia.

Tale situazione di bisogno potrà essere verificata dallo sportello sociale comunale .

#### **Articolo 18 – Penali**

Rispetto alle penali da applicare al verificarsi di ritardi, inadempimenti, inesattezze o violazioni rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, le parti rinviando all'art.10 del Capitolato di gara qui già allegato .

#### **Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia**

Trattandosi di appalto di lavori con importo posto a base di appalto superiore ad €150.000,00 di cui all'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., è stata acquisita la "Comunicazione antimafia" da parte della Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo di competenza rilasciato ai sensi dell'art. 84 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 (ovvero, in alternativa): è stata acquisita la documentazione a comprova dell'iscrizione dell'Appaltatore nella cd. "White List" antimafia di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, tenuta dalla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. in materia di norme antimafia, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, in base alla comunicazione di iscrizione dell'Appaltatore nella "white-list" della Prefettura di Rimini, Ufficio territoriale del governo, Area I - Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale - Ufficio Antimafia avente agli atti d'ufficio.

Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.

#### **Articolo 20 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo, è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

#### **Articolo 21 – Domicilio dell'appaltatore**

Il Concessionario elegge domicilio, per tutta la durata del contratto nella sede del Comune di Misano Adriatico, in Via Repubblica, n. 140 – 47843 Misano Adriatico (RN), presso gli uffici del Settore Affari Generali, Patrimonio Gestioni .

#### **Articolo 22 - Particolari oneri ed obblighi del Concessionario**

	Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
	trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od	
	omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il	
	buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti	
	illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. -----	
	Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al	
	Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e	
	delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in	
	data 16/09/2013, il quale è liberamente reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del	
	Governo della Provincia di Rimini che, sia pure qui non materialmente allegato,	
	forma parte integrante del presente contratto; a tal fine l'Appaltatore dichiara di	
	impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la	
	consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del	
	contratto stesso. -----	
	Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri	
	dipendenti e/o ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il	
	ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62	
	recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
	norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165" e dal Codice di comportamento	
	dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di	
	Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022.	
	La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento (nazionale ed	
	aziendale) costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto; -----	
	Il Concessionario dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n.	
	190/2012, le clausole contenute nel Patto di integrità applicabile nel Comune di	

Misano Adriatico secondo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 29/04/2022. -----

**Articolo 23 - Divieto di pantouflage**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. -----

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

**Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

Tutti i componenti, previa informativa del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al loro trattamento, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'atto allegato al presente contratto distinto sotto le lettere "A", "B", "C", "D" dichiarando di ben conoscerli per averne in precedenza preso visione.

Del presente atto, stipulato in modalità elettronica conformemente nelle prime ( )  
pagine di numero ( ) fogli a video, io Segretario Generale rogante ho dato lettura  
ai componenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro  
volontà sottoscrivendolo con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del  
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, tutte valide alla data odierna.

F.to

F.to

Il Segretario Generale F.to